



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 10 di Reg. del 15/03/2016

Prot. n. 343 del 15/03/2016

Immediatamente eseguibile

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN ORDINE ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO PROMOSSA DAI CONIUGI ENRICO DELLA SCHIAVA E GINA GIACOMIN CONTRO A.T.O. BRENTA ED ALTRI, ISCRITTA A RUOLO CON NUMERO DI REGISTRO 9983/2013.

Facciate n. 5

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^A, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^A del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopprese Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";
- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

- con D.P.G.R. Veneto n. 100 del 29/06/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 183 del 23/12/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2016 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

PRESO ATTO che con atto notificato il giorno 11/10/2013 i sigg. Enrico Della Schiava e Gina Giacomini rappresentati e difesi dall'Avvocato Salvo Renato Cerruto (C.F. CRRSVR77D12D325H), hanno citato A.T.O. BRENTA, ora Consiglio di Bacino Brenta, avanti il Tribunale Civile di Padova per risarcimento danni arrecati all'abitazione sita in Cadoneghe (PD) via Bragni 2 da un allagamento a seguito di un acquazzone verificatosi in data 21/05/2012 ore 19.30. Il giudizio di cui sopra è stato iscritto a ruolo con numero di registro 9983/2013 presso il Tribunale di Padova;

RICORDATO che con Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 15/01/2014 è stata autorizzata la costituzione in giudizio in ordine alla causa civile promossa dai coniugi Enrico Della Schiava e Gina Giacomini, iscritta a ruolo con numero di registro 9983/2013 presso il Tribunale di Padova, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati ed è stato contestualmente affidato all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLRT69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari, il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio;

PRESO ATTO che il Giudice, dott. Bordon, del Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile con l'ordinanza del 21/12/2015, a scioglimento della riserva di cui all'ud. 17.12.15, con riferimento alla posizione dei coniugi Enrico Della Schiava e Gina Giacomini (numero di registro 9983/2013) ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) sui quesiti dettagliatamente espressi nell'ordinanza ed ha inoltre formulato una proposta di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. invitando tutte le parti a verificare la possibilità di adesione;

RILEVATO che con Decreto del Commissario ad acta n. 5 del 24/02/2014, in ragione dell'ordinanza di cui sopra è stato individuato il Consulente Tecnico di Parte, ed è stato altresì conferito mandato esplorativo all'avvocato Alberto Parolin di verificare con le altre parti in concorso l'eventuale ricomposizione delle posizioni in via conciliativa o transattiva come richiesto espressamente dal Giudice, evenienza che supererebbe la necessità del CTP in questione;

RICORDATO che la proposta di conciliazione giudiziale formulata dal Giudice prevede il riconoscimento in favore degli attori della somma forfettaria di € 25.000,00, con ripartizione di tale importo in percentuali diverse tra i convenuti e i terzi chiamati e nello specifico il Giudice ha ipotizzato un concorso nella misura del 15% a carico del Consiglio di Bacino Brenta;

VISTE la nota assunta agli atti con prot. 273 del 02/03/2016 con cui, su richiesta, l'Avvocato Alberto Parolin dà illustrazione della proposta di conciliazione giudiziale e produce alcune considerazioni di merito in relazione alla possibilità di aderire o meno evidenziando tra l'altro che:

- l'unica proposta conciliativa avente rilevanza giuridica e da prendere come parametro di riferimento in questa fase è la predetta proposta formulata dal Giudice;
- la proposta conciliativa formulata dal Giudice, con ordinanza del 21.12.2015 non è mai stata modificata con riferimento al *quantum* complessivo, pari ad € 25.000,00;
- il Giudice in udienza ha, in più occasioni, riferito di non essere disponibile a rideterminare le quote interne tra le parti, così come indicate nella sua proposta conciliativa, salvo eventuali accordi interni tra le parti stesse; per quanto concerne il *quantum* parziale a carico del Consiglio di Bacino Brenta, nessuna delle altre parti ha mai manifestato tale disponibilità;
- tutti le parti hanno già dato adesione alla proposta conciliativa del Giudice,
- il Consiglio di Bacino Brenta sarebbe l'unico soggetto ostativo alla conciliazione, con tutte le relative conseguenze, anche in termini di condanna alle spese legali e di CTU (il Giudice potrebbe, in caso di mancata adesione da parte del Consiglio di Bacino Brenta, porre a carico di quest'ultimo tutte le spese legali di soccombenza e tutte le spese di CTU relative alla fase processuale ancora da effettuarsi; si tratterebbe, probabilmente, di qualche decina di migliaia di euro);

DATO ATTO che con l'adesione alla proposta di conciliazione giudiziale gli attori Enrico Della Schiava e Gina Giacomini accettano a totale e definitiva tacitazione di ogni proprio diritto azionato nella causa in oggetto e tutti i convenuti e i terzi chiamati rinunciano reciprocamente alle rispettive domande di manleva e trasversali svolte dagli uni contro gli altri;

RILEVATO che l'adesione alla proposta di conciliazione giudiziale non implica per il Consiglio di Bacino Brenta alcun riconoscimento di responsabilità a qualsiasi titolo nella vicenda per i danni richiesti, comunque non provati dagli attori, né costituisce in alcun modo precedente valido e/o riferibile e/o richiamabile per altre controversie identiche, simili o analoghe insorte o che dovessero insorgere riguardanti il medesimo evento e la causa viene abbandonata a spese integralmente compensate;

CONSIDERATA, nell'alea del giudizio, la misura degli oneri che potrebbero essere posti in carico al Consiglio di Bacino, in misura integrale se qualificato come unica parte ostante la conciliazione, e che risultano di molto superiori a quanto proposto in sede di conciliazione giudiziale;

RITENUTO conseguentemente di aderire alla proposta di conciliazione giudiziale in ordine alla citazione a giudizio promossa dai coniugi Enrico Della Schiava e Gina Giacomini contro A.T.O. BRENTA ed altri, iscritta a ruolo con numero di registro 9983/2013;

RITENUTO, altresì, necessario impegnare a tal fine euro 3.750,00 a favore dei coniugi Enrico Della Schiava, cod. fiscale DLLNRC75T10G224B e Gina Giacomini, cod. fiscale GCMGNI73R50F382Y;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 18/06/2015 con cui sono stati approvati:
 - il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017 (entrambi secondo gli schemi ex D.P.R. 194/1996 che, ai sensi della normativa suddetta, mantengono pieno valore legale ed efficacia autorizzatoria),
 - la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017,
 - il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2015-2017 redatto secondo i nuovi modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011, con finalità esclusivamente conoscitive,
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 32 del 15/09/2015 con il quale, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. sono stati approvati il riaccertamento straordinario dei residui e le conseguenti variazioni di bilancio;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 33 del 15/09/2015 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 30/11/2015 con cui è stata approvata la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2015 autorizzatorio, al Bilancio Pluriennale 2015-2017 autorizzatorio, alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e al Bilancio di Previsione Finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 55 del 07/03/2016, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 degli enti locali al 30/04/2016 con eccezione delle città metropolitane e delle Province per le quali è differito al 31/07/2016;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio secondo le modalità ivi previste;

VERIFICATO che la spesa in questione rientra nelle modalità consentite dall'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta del presente Decreto;

D E C R E T A

1. di aderire alla proposta di conciliazione giudiziale in ordine alla citazione a giudizio promossa dai coniugi Enrico Della Schiava e Gina Giacomini contro A.T.O. BRENTA ed altri, iscritta a ruolo con numero di registro 9983/2013;
2. di dare atto che l'adesione alla proposta di conciliazione giudiziale non implica per il Consiglio di Bacino Brenta alcun riconoscimento di responsabilità a qualsiasi titolo nella vicenda, né costituisce in alcun modo

precedente valido e/o riferibile e/o richiamabile per altre controversie identiche, simili o analoghe insorte o che dovessero insorgere riguardanti il medesimo evento;

3. di impegnare euro 3.750,00 a favore dei coniugi Enrico Della Schiava, cod. fiscale DLLNRC75T10G224B e Gina Giacomini, cod. fiscale GCMGNI73R50F382Y, mediante imputazione al capitolo 1070703-1/1 “Spese di funzionamento – Servizi” del corrente esercizio del Bilancio Pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e alla Missione 1 Programma 2 “Segreteria Generale” del corrente esercizio del Bilancio di Previsione Finanziario 2015-2017 conoscitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare mandato all’avvocato Alberto Parolin nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLR69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari, al fine di sottoscrivere per conto del Consiglio di Bacino Brenta la proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.;
5. di informare del presente provvedimento l’avvocato Alberto Parolin dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin;
6. di demandare al Direttore ogni conseguente adempimento.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 15/03/2016

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani
